

ATTO N. DD 3262

DEL 08/07/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 225

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Domanda in data 14/04/2026 di avvio della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto denominato "Cava di pietra ornamentale (Diorite) sita in località "Case LAS" del Comune di Traversella (TO)".
Comune: TRAVERSELLA (TO)
Proponente: TOMAINO GRANITI S.r.l.,
Accoglimento della rinuncia e archiviazione

Premesso che:

- in data 14/04/2026 (prot. CM n. 56993 del 14/04/2026) la Ditta Tomaino Graniti s.r.l. con sede legale in Castellamonte (TO), via C. Olivetti n. 15 - Partita IVA 10774060015, ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto di "*Cava di pietra ornamentale (Diorite) sita in località "Case LAS" del Comune di Traversella (TO)*".
 - Con nota prot. CM n. 60849 del 21/04/2026 di avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.
 - Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.
 - Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.
 - L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.
 - Con nota CM n. 75483 del 21/05/2026 è stata convocata per il giorno 08/06/2026 una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità telematica ai sensi dell'art 14 L 241/90 e s.m.i. in quanto a seguito dell'analisi istruttoria e del sopralluogo erano emersi alcuni elementi che richiedevano un confronto con il proponente.
 - Durante la Conferenza sono state illustrate le risultanze dell'istruttoria che hanno evidenziato alcune problematiche di seguito sintetizzate: nella documentazione progettuale presentata sono presenti alcune incongruenze e carenze:
1. la tavola 4b "Planimetra di stato attuale" presentata, che rappresenta un piazzale di coltivazione perlopiù ancora da ribassare, non è conforme con lo stato attuale dei luoghi visionato in sede di sopralluogo, caratterizzato un piazzale di coltivazione che ha già quasi raggiunto la sua configurazione di fondo scavo autorizzata che, diversamente, dalle tavole di progetto presentate, dovrebbe essere raggiunta solo al

termine della terza fase di progetto;

2. non è stata rilevata l'interferenza fra cava in oggetto e la fascia di rispetto della sorgente idropotabile "Cassium" (definita con D.D. del 05/05/2021, n. 279 "Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia").

In particolare nel corso della Conferenza, a cui ha partecipato anche S.M.A.T SPA in qualità di gestore della sorgente, è stato constatato che la cava attuale e l'ampliamento richiesto ricadono totalmente all'interno dell'area di salvaguardia della suddetta sorgente destinata al consumo umano.

Con Parere Unico regionale, pervenuto al prot CM n. 00090916 del 22/06/2026, è stato comunicato che l'interferenza con la citata area di salvaguardia **costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento** della cava ubicata in località Case Las del Comune di Traversella.

Rilevato che:

con successiva nota, acquisita agli atti con prot. CM n. 00088686 del 17/06/2026, il proponente, a seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 08/07/2026, ha comunicato la rinuncia all'istanza e ha chiesto il **ritiro dell'istanza** di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., presentata in data 14/04/2026, relativa alla Cava di pietra ornamentale (Diorite) sita in località "Case LAS" del Comune di Traversella (TO).

Ritenuto pertanto:

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., accogliere la rinuncia formalizzata dal proponente in data 17/06/2026 e disporre l'archiviazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata in data 14/04/2026 (prot. CM n. 56993 del 14/04/2026);

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di **prendere atto** della richiesta presentata in data 17/06/2026 (Prot. CM n. 00088686 del 17/06/2026) dalla Ditta Tomaino Graniti s.r.l. con sede legale in Castellamonte (TO), via C. Olivetti n. 15 - Partita IVA 10774060015, **di ritiro dell'istanza presentata** in data 14/04/2026 (prot. CM n. 56993 del 14/04/2026) per avvio della procedura di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riferita al progetto di “ *Cava di pietra ornamentale (Diorite) sita in località Case LAS del Comune di Traversella (TO)*”;

Di accogliere la predetta formale rinuncia e di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA;

Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Di disporre la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente

Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 08/07/2026

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

